

Circolare n.30 del 11 dicembre 2025

## DETRAZIONE “RITARDATA” PER LE FATTURE A CAVALLO D’ANNO

L’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 prevede che:

*“Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.*

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione deve essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);
- ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l’esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta su tale acquisto: l’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che:

*“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.*



Proprio in forza di detta norma di semplificazione il contribuente, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 13 novembre 2025 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre 2025) e datata 31 ottobre 2025, ha potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione IVA del mese di ottobre (trattasi di una facoltà e non di un obbligo).

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d’acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di



DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

effettuazione dell'operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione.

### Ricezione della fattura

Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2025 e descritto in precedenza non può essere fatto per le fatture di dicembre 2025 o del IV trimestre 2025 che saranno ricevute tramite SdI nel mese di gennaio 2026. Ciò in forza dell'ultimo inciso del citato art. 1, D.P.R. n. 100/1998 che recita *“fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:


Fattispecie	Trattamento	Anno detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2025	Devono concorrere alla liquidazione IVA del mese di dicembre 2025 e di conseguenza confluiranno nella LIPER del mese di dicembre ovvero del IV trimestre	2025
Fatture ricevute nel mese di gennaio 2025 (datate dicembre 2025) e registrate nel mese di gennaio 2026	Devono necessariamente confluire nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2026 o successive	2026
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2025 non registrate a dicembre 2025 <u>ma registrate entro il mese di aprile 2026</u>	Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2025 da presentare entro il 30 aprile 2026  - devono essere registrate in apposito <u>sezionale</u> dell'anno 2026 denominato <i>“fatture ricevute nell'anno precedente ed annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione”</i>  - tali registrazioni <u>non devono</u> confluire nelle liquidazioni IVA del 2026 e nella LIPE del 2026	2025
<i>In base all'interpello n.115/2025 “esercizio del diritto alla detrazione IVA”, l'agenzia &lt;&lt;...ritiene possibile ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa nella sola ipotesi in cui il contribuente, pur</i>		



**DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

*avendo ricevuto e registrato la fattura d'acquisto – adempimento propedeutico all'esercizio del diritto alla detrazione – per mero errore, non abbia esercitato tale diritto tempestivamente..>>*

Qualora il SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario, si ricorda che la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale fatture e corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'IVA per il cliente. Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

 È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2025 vengano inviate al SdI con qualche giorno di anticipo rispetto al 31 dicembre 2025, al fine di poter permettere l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva da parte del cliente nello stesso mese di effettuazione dell'operazione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*Dr.ssa Laura Locatelli*